

DECRETO SVILUPPO/ Adeguamento delle soglie monetarie confinato alle imposte sui redditi

Contribuenti minori, fisco diviso

I nuovi limiti per la contabilità semplificata trascurano l'Iva

DI ROBERTO ROSATI

L'adequamento delle soglie monetarie per essere considerati "contribuenti minori" trascura l'Iva. La norma del decreto legge per lo sviluppo, limitandosi ad elevare i valori indicati nell'art. 18 del dpr n. 600/73, ha infatti effetto soltanto per il regime di contabilità semplificata, ma non per le semplificazioni previste ai fini dell'Iva. Non si comprende, al momento, se si tratti di una dimenticanza, oppure se si sia inteso evitare l'estensione al settore dell'imposizione indiretta allo scopo di circoscrivere gli effetti della disposizione in un ambito esclusivamente procedurale. In ogni caso, la diversificazione delle soglie nei due settori tributari non semplifica il sistema.

Ammissione alla contabilità semplificata. Il decreto interviene esclusivamente sull'art. 18 del dpr n. 600/73, recante le disposizioni sulla contabilità semplificata per le imprese minori, elevando l'ammontare di ricavi annuo per l'ammissione

al regime della contabilità semplificata agli effetti delle imposte sui redditi:

- da 309.874,14 a 400.000 euro per le imprese di servizi
- da 516.456,90 a 700.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

Per inciso, occorre ricordare che nell'ambito dell'art. 18 citato figura una disposizione, quella dell'ultimo comma, secondo la quale, ai suddetti fini, si assumono come ricavi del periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso ai fini dell'Iva. Di conseguenza, stando alla disposizione, l'impresa edile che nel periodo d'imposta non ha conseguito alcun ricavo, ma ha fatturato ai clienti acconti per importo superiore al limite stabilito, sarebbe esclusa dal regime di contabilità semplificata; viceversa, potrebbe adottare tale regime l'impresa che ha conseguito ricavi, perché ha rogato le vendite, ma che non abbia fatturato operazioni Iva sopra il limite. È noto, tuttavia, che le cose non stanno in questi termini: la norma in questione

Le novità

- I limiti di ricavi per la contabilità semplificata passano a 400.000 e a 700.000 euro.
- I limiti di volume d'affari per le semplificazioni Iva (fatturazione, registrazione, liquidazioni e versamenti) restano fermi a 309.874,14 e a 516.456,90 euro.

è infatti tranquillamente ignorata da tutti, con il beneplacito dell'amministrazione finanziaria, che ne ha «sancito» l'inefficienza con la risoluzione 9/2069 del 12/5/84 (meglio abrogarla davvero, perché disorienta gli operatori).

Contribuenti minori Iva. Il decreto legge non tocca, invece, le (fino ad oggi) identiche soglie previste nel comparto dell'Iva per l'identificazione dei contribuenti minori agli effetti:

- della semplificazione degli adempimenti contabili
- dei versamenti periodici.

L'art. 32 del dpr 633/72, infatti, prevede semplificazioni in mate-

ria di fatturazione e registrazione delle operazioni a favore dei contribuenti che abbiano conseguito un volume d'affari annuo non superiore a 309.874,14 euro per le imprese di servizi e a 516.456,90 per le imprese aventi ad oggetto altre attività. La norma prevede inoltre che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente attività rientranti nelle due tipologie e che non provengono all'annotazione distinta dei corrispettivi, si applica il limite più basso. La stessa norma, infine, rinvia all'art. 18, primo comma, ultimo periodo, del dpr 600/73, in ordine all'individuazione delle attività consistenti in prestazioni di servizi, rendendo così applicabili i criteri stabiliti con il dm 17/1/92. Questo decreto ministeriale, che rappresenta in un certo qual modo un punto normativo comune tra le due discipline, vale peraltro anche ai fini delle disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti trimestrali dell'Iva, attualmente contenute nell'art. 7, dpr n. 542/99, che consentono ai contribuenti con volume d'affari non superiore alle suddette

soglie di optare per l'effettuazione con cadenza trimestrale, anziché mensile, delle liquidazioni periodiche dell'Iva e dei relativi versamenti, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi compensativi. Le stesse disposizioni prevedono inoltre che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente attività delle due tipologie senza annotare distintamente i relativi corrispettivi, si applica il limite più elevato (al contrario, quindi, di quanto stabilito dall'art. 32 ai fini delle semplificazioni della fatturazione e registrazione) per tutte le attività esercitate. Se non ci saranno modifiche, la norma, lasciando invariate le soglie ai fini dell'Iva, introdurrà una diversificazione rispetto alle soglie previste per la contabilità semplificata che potrebbe causare fraintendimenti e indurre in errore gli operatori. Sarebbe pertanto opportuno, qualora tale diversificazione non risponda alla volontà di evitare effetti di cassa, legati all'ampliamento della platea dei soggetti ammessi a trimestralizzare l'Iva, armonizzare il sistema.

Patto di famiglia, trust e fiduciarie in pole

Trust e fiduciarie pronte ad assumere il ruolo di terzo-garante al quale affidare il compito di assegnare l'azienda o amministrarla sino alla sua assegnazione.

La nuova disciplina del patto di famiglia, prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge Sviluppo approvato il 5 maggio scorso dal Consiglio dei ministri, consente all'imprenditore che non ha ancora deciso a chi assegnare l'azienda o le partecipazioni societarie di attribuire tale compito ad un terzo adeguatamente istruito. Tale soggetto dovrà amministrare l'azienda o le partecipazioni societarie ed i relativi frutti (dividendi ecc.) secondo le indicazioni contenute nel patto di famiglia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed evitando situazioni di conflitto d'interessi. Facendo anche i conti con le difficoltà organizzative connesse all'esigenza di tenere separati i beni ricevuti in esecuzione dell'incarico previsto nel patto di famiglia da quelli personali ma soprattutto con il cosiddetto rischio morte (con le relative implicazioni sul piano successorio).

Pur in assenza di una riserva di legge nello svolgimento di tale nuovo incarico di Terzo garante/ esecutore, società fiduciaria e trust sembrano, almeno sulla carta, i soggetti più indicati a svolgere l'incarico.

Da un lato, infatti, trattandosi di persone giuridiche pare scongiurato il rischio morte che invece avrebbe il terzo persona fisica (con tutte le sue implicazioni sul piano successorio); altrettanto può dirsi, inoltre, del rischio conflitto d'interessi ovviamente a condizione che fiduciaria o trust siano amministrati da soggetti non aventi particolari e stretti rapporti con i potenziali assegnatari dell'azienda o delle quote partecipative della stessa.

Il terzo è tenuto a rendere il conto sull'attività di amministrazione svolta: anche con riferimento a tale obbligo contenuto nel nuovo articolo 768-bis, comma 6, del codice civile, fiduciaria e trust risultano organizzati, anche sul piano informatico, per poter dare corretta e completa informativa sull'attività svolta. Ciò nonostante non pare, tuttavia, essere tale elemento quello

determinante nella scelta della fiduciaria.

Il motivo che più di ogni altro porterebbe a considerare la soluzione fiduciaria/trust la più consigliabile appare, invece, essere l'esistenza di un tessuto organizzativo e normativo che già definisce nei dettagli la separazione patrimoniale e contabile che deve esistere tra i beni amministrativi/intestati alla fiduciaria/trust per conti dei clienti e quelli di proprietà.

Aspetto, quest'ultimo, che pare particolarmente importante visto che è la stessa norma contenuta nell'articolo 768-bis, comma 5 del codice civile, a prescrivere che sul patrimonio intestato al terzo (per es. alla fiduciaria o al trust) non siano ammesse azioni dei creditori del terzo o nell'interesse degli stessi.

Ma come e quando potrebbero entrare in funzione la fiduciaria o il trust? Stando al tenore del nuovo articolo 768-bis, comma 2, l'individuazione del terzo garante/ esecutore compete allo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia e sarebbe il contratto che ne contiene la disciplina a doverne indicare il nominativo ed i compiti.

Da un punto di vista pratico, quindi, la fiduciaria dovrà ricevere incarico, attraverso la sottoscrizione di apposito mandato fiduciario, ad amministrare i beni oggetto del patto di famiglia secondo le modalità in esso indicate; nel caso in cui l'imprenditore dovesse decidere di utilizzare il trust, invece, dovrà essere definito il contenuto del relativo atto istitutivo e, soprattutto, individuare il cosiddetto trustee che potrà essere persona fisica o giuridica (anche una fiduciaria).

Da osservare, infine, che da un punto di vista fiscale sia l'utilizzo della fiduciaria che quello del trust presentano degli indiscutibili vantaggi legati al fatto che trattasi dello svolgimento di incarichi finalizzati ad agevolare il cosiddetto passaggio generazionale e per i quali, nel caso in cui gli assegnatari finali fossero eredi in linea retta, troverebbero applicazione le norme agevolative previste dalla nuova legge sulle imposte di successioni e donazioni.

Fabrizio Vedana

Manca la lista dei documenti La Scia è comunque valida

Se la pubblica amministrazione non ha messo online l'elenco dei documenti che devono essere presentati, la Scia è comunque valida, ferma restando la possibilità di una sua integrazione. Ancora altre novità in materia di Scia, quindi, la Segnalazione certificata di inizio attività che, dalla fine di luglio dello scorso anno, ha sostituito la Dia per tutte le situazioni in cui in capo alla pubblica amministrazione non sussiste ambito di discrezionalità nell'emettere il provvedimento autorizzatorio. Il decreto sviluppo infatti, anche se non modifica formalmente l'articolo 19 della legge 241/1990 introduce, con l'articolo 6, importanti novità in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici, oltre a quelle di cui *ItaliaOggi* ha già trattato (vedi approfondimento del 5 maggio) relative all'applicazione della Scia anche all'ambito edilizio. In pratica, allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini ed imprese, tutte le amministrazioni pubbliche dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'elenco degli atti e documenti che il prestatore ha l'onere di produrre a corredo della sua domanda, per ciascun procedimento e di competenza di ogni singolo ente. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, precisa il comma 5 dell'art. 6 dello schema di decreto legge, l'istante è comunque legittimato a iniziare l'attività dalla data di presentazione della Scia, perché non può essere disposta alcuna azione inibitoria nei confronti dell'impresa se prima la ditta stessa non è stata invitata a regolarizzare la Scia in un termine considerato congruo. Peraltro, la p.a. non può respingere l'istanza adducendo la mancata presentazione degli atti o documenti necessari non prioritariamente pubblicizzati sul sito web dell'ente, perché in tal caso l'eventuale provvedimento di diniego sarebbe nullo. Tuttavia, va anche evidenziato che l'obbligo di rendere pubblici sui siti web gli elenchi dei documenti che devono corredare le Scie e le domande non riguarda, per espressa previsione normativa, gli atti e i documenti prescritti per legge, regolamento o comunque da atti pubblicati in *G.U.*, la cui conoscenza è data per legge.

Marilisa Bombi



Altri articoli
sul sito www.italiaoggi.it/decreto+sviluppo